g. 30367

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30367** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 25.10.2022 e proposto dal Sig.:

V.G. Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato in Milano, Via De Amicis n. 33, presso l'avv. Giampiero Chiodo (pec: giampiero.chiodo@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore,* elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it), rappresentato e difeso (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131) dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio

e

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, rappresentato dal Dirigente reggente in posizione di staff, Antonio Ferraro;

per l'annullamento

del decreto ministeriale n. 0993_22N del 18 maggio 2022, notificato il 18 ottobre 2022, con cui è stata respinta la domanda per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*cardiopatia ischemica cronica in buon compenso emodinamico in pregresso stemi infero laterale trattato con PCI + DES*" ritenuta dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano alla 5^ Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. del 30 dicembre 1981, n. 834 ed il conseguente accertamento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e la condanna delle amministrazioni intimate all'attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 15.4.2025, con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente e per il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

L'odierno ricorrente dopo aver premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Interno Omissis, evidenziava di aver prestato attività lavorativa presso vari Reparti Operativi di Polizia dislocati sul territorio nazionale sostenendo di aver svolto mansioni connotate da forte affaticamento psico fisico, ritenendo che la situazione lavorativa fosse causa o concausa della malattia poi accertata.

In data 19 novembre 2018 ha prodotto istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata per la patologia riscontrata nel settembre 2018, giusta documentazione medica rilasciata Omissis.

Il Dipartimento di Medicina legale lo giudicava affetto dall'infermità "*Omissis, Omissis, Omissis,* ritenendola ascrivibile alla 5^ Categoria, Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

Tuttavia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio negava la relativa dipendenza ritenendo che l'infermità fosse stata determinata da fattori endogeni e sostenendo che il servizio sarebbe consistito in ordinarie mansioni di carattere

amministrativo, nonché in servizi esterni privi di alcun disagio particolare.

Conseguentemente il Ministero ha rigettato la domanda.

Il ricorrente ha evidenziato che il parere del Comitato di verifica non prenderebbe in considerazione i servizi prestati dal 15 maggio 1964 al 1973, e non avrebbe effettuato alcun riferimento alla natura dei servizi prestati dal 1973 al 1990.

Ha, in primo luogo sostenuto la sussistenza del rapporto causale o concausale del servizio prestato evidenziando, sotto un primo profilo la violazione dell'art.4 comma 1 del d.p.r. 461/2001 per la lacunosità della relazione informativa sulla cui base, poi, il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha fornito il proprio parere che sarebbe stato incentrato solo sul servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dal 1990 al 2005 senza alcuna valutazione di quello precedente.

Ha evidenziato, poi, che il cennato Comitato avrebbe depauperato la carriera lavorativa del ricorrente di circa 10 anni.

Si è soffermato, quindi, sui servizi prestati nel corso dell'attività lavorativa, distinguendo tre distinte fasi, meglio evidenziate a pag.6-7 del ricorso, durante le quali sarebbe stato esposto senza soluzione di continuità ad eventi impegnativi e defatiganti ed abnormi rispetto al normale servizio istituzionale.

Ha allegato, quindi, diverse attestazioni relative ai servizi svolti,

concludendo per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione di un parere legale, ovvero una dettagliata relazione da parte dell'amministrazione dell'Interno, ovvero prova per testi.

Si è costituito l'INPS invocando in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore di spesa, invocando, nel merito la carenza di prova fornita dal ricorrente nonché l'infondatezza del ricorso, opponendosi anche alle richieste istruttorie.

Con memoria depositata in data 14 aprile 2023 si è tardivamente costituito il Ministero dell'Interno eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto avverso il mancato riconoscimento della causa di servizio avrebbe potuto essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale, nonché l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso sarebbe stato proposto avverso il provvedimento preliminare alla definizione del procedimento pensionistico e non avverso il provvedimento conclusivo, vale a dire il D.M. n. 7/22-P del 7/10/2022 che non risulterebbe impugnato.

Nel merito ha respinto le censure formulate ritenendo, sostanzialmente che il parere sarebbe stato espresso sulla scorta della documentazione sanitario-amministrativa dal foglio matricolare e dai rapporti informativi dai quali si evincerebbero l'attività e i servizi svolti dal ricorrente dopo

l'assunzione in servizio. Ha anche evidenziato che le censure articolate non possono trovare accoglimento anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso fra il congedo e la domanda formulata.

Con sentenza parziale n. 82/2023 questa sezione ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità formulate dal Ministero dell'Interno e rigettato l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'INPS, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e riservato le spese all'esito del giudizio.

Con ordinanza 22/2023 questa sezione ha conferito incarico all'UML istituito presso il Ministero della Salute per rendere parere medico legale sui seguenti quesiti:

"1. Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di richiedere, se si possa affermare che la patologia "*Omissis, Omissis, Omissis* sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto;

2. Specificare, la classificazione tabellare delle riscontrate menomazioni pertinenti alla pensione privilegiata ordinaria, di cui alle tabelle allegate al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod. e int.".

Con ordinanza 43/2023 la sezione, considerato che il Direttore dell'Ufficio medico legale ministeriale, con nota prot. 0016334 del 10 luglio 2023 ha rappresentando l'impossibilità di rendere il richiesto parere nei termini previsti dall'ordinanza 22/2023,

evidenziando che lo stesso avrebbe potuto essere redatto solo entro il quarto trimestre 2024, ha assegnato all'U.M.L. del Ministero della Salute il nuovo termine del 25 ottobre 2024 per il deposito della relazione, fissando la nuova udienza di trattazione al 17 dicembre 2024. In quella data la discussione del giudizio veniva nuovamente rinviata al 15.4.2025 con ordinanza 43/2024 in attesa del deposito del parere medico legale.

In data 21.1.2025 veniva depositato la relazione dell'U.M.L.

All'udienza del 15.4.2025 l'avv. Giulio Peco ha richiamato le conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

Il parere del U.M.L. ha ritenuto che: "*NON sia possibile ammettere un nesso concausale efficiente e determinante tra l'infermità cardiaca denunciata ed attività di servizio*" in quanto Omissis, Omissis, Omissis co. Nel caso di specie, ha osservato l'UML, non risulta che si siano verificati in attività di servizio Omissis, Omissis, Omissis , che si è verificato a distanza di oltre 13 anni dalla cessazione del servizio, in un soggetto con Omissis, Omissis, Omissis

Al parere sono allegate le note critiche del difensore del ricorrente. Nelle note l'avv. Chiodo ha dedotto che l'assenza, durante l'attività lavorativa, di episodi precordiali tipici della Omissis, Omissis, Omissis deporre per l'insussistenza di

qualsivoglia rapporto e concausale tra detto servizio e la denunciata infermità; che anche dopo la cessazione dal servizio il ricorrente è stato Omissis , essendo stato, ed essendo tuttora, sottoposto a defatiganti e plurime attività processuali; che, infine, quand'anche si ritenessero preminenti i fattori esogeni ed endogeni di cui sopra, la causa di servizio sarebbe rilevante almeno sotto il profilo concausale.

A tali osservazioni l'U.M.L. ha ribadito che, sebbene sia vero che Omissis, Omissis, Omissis *questo tipo di infermità. Mancano quindi sia tale fattore concausale sia il criterio cronologico*", confermando il parere.

Questo Giudice non ha motivo di discostarsi dal parere dell'U.M.L., basato sull'approfondita disamina della documentazione, su valutazioni logiche ed adeguate e nel pieno rispetto del contraddittorio.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Pare equo compensare le spese di giudizio data la natura della controversia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. V.G. rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(Pia Manni)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria Milano il 16/04/2025

Per Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

(Dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 16/04/2025

Per Il Direttore della Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente